



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 190 del 07/12/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Società Itasmal.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
E POLIZIA PROVINCIALE

“..... omissis”

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, la modifica delle condizioni di esercizio di impianto per il recupero di rifiuti inerti, non pericolosi, ubicato in località Pantalei del Comune di Nardò (mappale 72 - Foglio 118), di titolarità ITASMAL S.R.I., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il Proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

3 le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che saranno effettuate in regime “semplificato” (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

3 la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 60.000 tonnellate;

3 le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree di cava e segnalate con apposita cartellonistica;

3 per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

3 la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

3 le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto ad effettuare appositi test di cessione, con frequenza almeno trimestrale, sui prodotti ottenuti;

3 le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;

3 sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di

superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;

3 i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;

3 lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere ad una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

3 le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

3 nell'ambito dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti il Proponente, onde poter esercire l'impianto con le nuove condizioni operative, produrrà:

a) documento di analisi comparata costi-benefici redatto evidenziando i seguenti contenuti minimi:

- costi ambientali ed economici connessi alla delocalizzazione degli impianti che non rispettano i criteri localizzativi definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- costi ambientali ed economici connessi alla permanenza di impianti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi;

finalizzato all'ottenimento dei positivi pareri, del Servizio Regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio Regionale Ecologia, e di ARPA - Puglia, alla specifica localizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. n. 1713 del 26.07.2011;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di recupero rifiuti effettuata;

c) planimetria, in scala adeguata, di individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento, messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato;

d) computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;

e) schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione in particolare;

3 la barriera a verde perimetrale, da realizzare ed eventualmente integrare con alberi di alto fusto sempreverdi ed a veloce accrescimento (eucalipti, cipressi, ecc.), dovrà essere oggetto di assidue cure colturali, che comprendano la sostituzione degli eventuali esemplari morti;

3 si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

3 dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;

3 i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

3 relativamente alla gestione delle acque meteoriche il richiedente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;

3 alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo

accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

3 il proponente dovrà inoltre osservare le prescrizioni e condizioni contenute nel Parere di compatibilità ambientale (prot. n.319/2011-413 dello 05.01.2011) rilasciato dal Settore Urbanistica-Ambiente del Comune di Nardò, e nell'Atto di determinazione dirigenziale del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 169 del 21.12.2010, di sospensione dell'attività estrattiva e di nulla osta all'attività di recupero nel mappale 72 del Foglio 118;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto ed in particolare l'ottenimento, ai fini della deroga ai criteri localizzativi di impianti esistenti che recuperano rifiuti speciali non pericolosi su aree la cui destinazione urbanistica non è di tipo industriale, ma che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi, dei positivi pareri del Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, condiviso con il Servizio regionale Ecologia, e di ARPA Puglia, di cui alla D.G.R. 26 luglio 2011, n. 1713;

- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata ITASMAL S.r.l., con sede legale in Nardò alla Contrada Pantalei;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:

3 Comune di Nardò;

3 Corpo di Polizia Provinciale;

3 Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - Ufficio Rifiuti;

3 Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - Ufficio Emissioni;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale

Il Dirigente

Ing. Dario Corsini
